

STUDIO LEGALE

Avv. Giovanna Sarnacchiaro

Via Conte Orsini, 13 tel 0818291318

Pec: giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it

mail: avvgiovannasarnacchiaro@gmail.com

C.F.: SRNGNN66P56C495J

80035 – Nola (NA)

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI

in ottemperanza all'ordinanza n. 8654/2026 resa dal

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA - SEZIONE TERZA BIS

Presidente: Dott.ssa Maria Rosaria Oliva

Giudice Estensore: Dott. Ciro Daniele Piro

nel giudizio **R.G. n. 4702/2026**

Il sottoscritto avvocato Giovanna Sarnacchiaro del foro di Nola (NA) (**C.F.:**

SRNGNN66P56C495J) *p.e.c.:* giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it;

80035 – Nola (NA), Via Conte Orsini, 13 tel 0818291318, difensore del Sig.

Francesco De Simone

- ricorrente -

in base ed in ottemperanza all'autorizzazione di cui alla qui allegata ordinanza n. 8654 del 11.05.2026, resa dal TAR del Lazio, sez. terza bis nel giudizio n. 4702/2026 reg. ric., e con la quale il medesimo T.A.R. ha disposto l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dell'elevato numero di controinteressati, genericamente individuati come i soggetti che hanno presentato la domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie GPS di cui all'Ordinanza ministeriale n. 27 del 16.02.2026 avente

ad oggetto le “*Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*” nella parte in cui all’art. 16, comma 6, sancisce che: “*Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina*”.

AVVISANO CHE

l’autorità adita è il TAR del Lazio – Roma, Sez. terza bis

il ricorso ha il seguente n. di R.G 4702/2026

il ricorso è presentato

contro

1) Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*;

- amministrazione intimata e resistente –

E nei confronti dei controinteressati genericamente indicati come tutti i soggetti partecipanti alla procedura di formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze di seconda fascia per la classe di concorso A026 – matematica negli istituti secondari di secondo grado - per il ricorrente Francesco De Simone per la provincia di Forlì – Cesena valevoli per il biennio 2026/2027 e 2027/2028.

CON IL RICORSO SONO STATI IMPUGNATI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI:

si è chiesto l’annullamento previa sospensione dell’efficacia ai sensi dell’art. 55 C.P.A. dell’Ordinanza ministeriale n. 27 del 16.02.2026 avente ad oggetto le “*Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999,*

n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo” nella parte in cui all’art. 16, comma 6, sancisce che: “Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.”

* * *

al predetto fine si indica come previsto dal punto 3 della predetta ordinanza si precisa che i motivi su cui si fonda il ricorso sono qui di seguito sintetizzati:

Sunto dei motivi di ricorso

In data 16.02.2026 il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato l’ordinanza ministeriale n. 27 disciplinante la procedura di formazione e di aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente di ogni ordine e grado.

Parte ricorrente contesta l’ordinanza ministeriale impugnata nella parte in cui prevede che il servizio militare di leva e il servizio civile equiparato per legge sia valutato solo se prestato in costanza di nomina.

I candidati contestano tale criterio restrittivo che appare in contrasto con la giurisprudenza recente del Giudice Amministrativo (cfr. sentenza del Consiglio di Stato n. 9864/2024 sezione settima; sentenza del Tar del Lazio n. 14556/2025 sezione quinta; sentenza del Tar del Lazio n. 15974/2025 sezione quinta; sentenze nn. 8213 e 8234 del 2019 del Consiglio di Stato, nonché la sentenza n. 2151/2018); a tali pronunce si aggiunge a sostegno della tesi di parte ricorrente la sentenza della Corte di Cassazione sezione lavoro n. 5679 del 2 marzo 2020; parte ricorrente, pertanto, chiede al TAR del Lazio adito, l’annullamento di tale disposizione e di conseguenza la valutazione integrale del servizio di leva e del servizio civile svolto in sostituzione dell’obbligo di leva con attribuzione dello stesso punteggio attribuito ai servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici.

MOTIVI DI DIRITTO

1. VIOLAZIONE DELL'ART. 20 LEGGE 958/86 – VIOLAZIONE DELL'ART. 62 LEGGE 312/1980;
2. VIOLAZIONE DELL'ART.485, COMMA 7, D. LGS 297/94;
3. NULLITÀ PER VIOLAZIONE DEL GIUDICATO SU DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IDENTICHE A QUELLE DE QUO ED IN PARTICOLARE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2197 del 17.03.2026, 2854/2025 e 6936/2023;
4. “Art. 20. (Riconoscimento del servizio militare) “Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
5. Pertanto, alla luce della normativa primaria si chiede la valutazione piena del servizio di leva obbligatorio e/o civile sostitutivo ed equiparato per legge ai sensi dell'art. 6 L. 230/1998 comma “2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva”.

* * *

Alla luce di queste considerazioni, al candidato inserito nella graduatoria GPS che ha svolto il servizio militare obbligatorio non in costanza di nomina va riconosciuta la valutazione integrale con l'attribuzione del punteggio corrispondente a quello riconosciuto ai servizi negli impieghi civili presso gli enti pubblici.

Alla luce delle sue stese argomentazioni è stato richiesto al TAR del Lazio – Roma di accogliere il ricorso e per l'effetto annullare, previa sospensione della loro efficacia, i provvedimenti impugnati

*** * ***

AVVISANO INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice amministrativo, con l'ordinanza del TAR del Lazio, Sez. terza bis n. **08654/2026** sono date ulteriori prescrizioni che si indicano qui di seguito e alle quali il MIM dovrà attenersi e che si chiede pertanto vengano parimenti rispettate **al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, dell'ordinanza n. 08654/2026 emessa dal TAR del Lazio, Sez. terza bis con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami**

- **sub 5** si avvisa che lo **“svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo”**.
- **sub. 6:** nella pubblicazione dovrà essere data *“l'indicazione del numero della presente ordinanza”*, la n. **08654 del 11.05.2026 emessa dal TAR LAZIO – Roma, Sez. terza bis**, *“con riferimento al fatto che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami”*;
- **sub 7** si allega **allegato il testo integrale del ricorso.**

*** * ***

si precisa che la medesima ordinanza prescrive inoltre quanto segue:

“b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.M. ha l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo

e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: 8 a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi):”: ovvero la n. **08654/2026 dell’ 11 maggio 2026 emessa dal TAR LAZIO – Roma, Sez. terza bis;**

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si chiede pertanto che codesto Ministero dia corso ai prescritti adempimenti come sopra riportati e come indicati nel punto b dell’ordinanza.

Si ricorda altresì che la medesima ordinanza al punto c) prescrive che il M.I.M.: *“c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);*

Si evidenzia inoltre che la medesima ordinanza prescrive sub c.- che il MIM *“dovrà rilasciare alla parte ricorrente”* al seguente indirizzo p.e.c. giovanna.sarnacchiaro@pecavvocatinola.it *“un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*

L’ordinanza prescrive ancora che sub c). che il MIM – “dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza. Considerato che si dispone, infine, che la richiesta dovrà essere effettuata, pena l’improcedibilità del ricorso , nel termine perentorio

di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti **entro il 26 maggio 2026** e il deposito al TAR dell'attestazione entro il termine perentorio di giorni 5 dall'avvenuta pubblicazione;

- infine, depositare in via telematica prova della prescritta avvenuta pubblicazione tempestivamente e comunque, pena l'improcedibilità del ricorso, entro il termine perentorio di **giorni 5 (cinque)**.

Stanti gli strettissimi termini si chiede pertanto a codesto MIM di precedere con urgenza agli adempimenti richiesti dal TAR e da Codesto Patrocinio.

Si allega con file separato:

6. testo integrale del ricorso in file nativo digitale nome file **RICORSO TAR DEL LAZIO_signed.pdf** estratto dal sito www.giustizia-amministrativa.it;
7. copia dell'**ordinanza del TAR LAZIO – Roma Sez. terza bis n. 08654/2026** estratta dal sito www.giustizia-amministrativa.it;
8. elenco dei controinteressati ovvero di tutti i candidati partecipanti alla procedura di formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze per la classe di concorso A026 **seconda fascia per il ricorrente De Simone Francesco**.

Nola, 18 maggio 2026

Avv. Giovanna Sarnacchiaro